

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

10.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 1973

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE VECCHIARELLI

INDICE

| | PAG. |
|---|--------|
| Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>): | |
| VAGHI ed altri: Norme per la sistemazione di personale che ha esercitato funzioni di Commissario di leva (<i>Modificata dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (592-B) | 67 |
| PRESIDENTE | 67, 68 |
| BIANCHI FORTUNATO, <i>Relatore</i> | 67, 68 |
| BUFFONE, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> | 68 |
| CONCAS | 68 |
| VETERE | 68 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 69 |

La seduta comincia alle 11,20.

VETERE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge Vaghi ed altri: Norme per la sistemazione di personale che ha esercitato funzioni di Commissario di leva (*Modificata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (592-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Vaghi ed altri: « Norme per la sistemazione di personale che ha esercitato funzioni di Commissario di leva », approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 1° febbraio 1973 e modificata dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 4 aprile 1973.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Onorevoli colleghi! Nella precedente seduta abbiamo rinviato la discussione della proposta di legge in quanto erano sorte perplessità ed erano state fatte riserve sul testo approvato dal Senato in merito alla portata ed alla eventuale estensione del provvedimento a casi non rientranti tra quelli cui la Commissione, all'unanimità, si era dichiarata favorevole.

In questi giorni ho approfondito ulteriormente il problema e sono in grado di precisare che i funzionari nel ruolo della carriera direttiva dei commissari di leva della difesa,

in base alla legge 18 gennaio 1952, n. 43, sono reclutati esclusivamente con concorso per titoli tra gli ufficiali dell'esercito in servizio permanente effettivo o nell'ausiliaria. Per effetto di tale legge gli ufficiali in servizio permanente effettivo, dichiarati vincitori del concorso, sono collocati dopo sei mesi di prova nella posizione di ausiliaria. Detto questo, desidero rilevare che nessun altro ufficiale può essere stato chiamato da un organismo superiore ad esplicare le funzioni di commissario di leva. Pertanto la proposta di legge al nostro esame si riferisce unicamente a quegli ufficiali dichiarati vincitori del concorso indetto con decreto ministeriale 1° marzo 1962 che fu espletato nel 1965.

Desidero informare la Commissione che dal 28 luglio 1972, giorno in cui è stata presentata la proposta di legge, sono intervenute delle decisioni giurisdizionali per cui col 21 gennaio 1973 sono stati estromessi dalle graduatorie alcuni ufficiali che oggi, pertanto si trovano in stato di disagio. Salvo un decesso intervenuto in questi ultimi giorni, i commissari di leva interessati al provvedimento sono esattamente quattordici ed anche il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, sia pure discutibile dal punto di vista letterale, non dà la possibilità di includere altri elementi. Infatti dopo il concorso del 1962 recentemente ne è stato bandito un altro, che è ancora in via di espletamento e per il quale non si conoscono ancora i risultati.

Se queste dichiarazioni fossero sufficienti ad ovviare a tutte le preoccupazioni sul testo approvato dal Senato, io auspicherei la ripresa in considerazione di quel testo con la relativa approvazione, altrimenti sarei del parere di rimettermi alla Commissione, pur convenendo di limitare la normatica a questi pochi casi che costituiscono un aspetto altamente umano e addirittura drammatico.

So che un emendamento fa un esplicito riferimento alla nomina a commissari di leva ossia a coloro che hanno esercitato effettivamente questo servizio dal 1° giugno 1965 alla data di entrata in vigore della legge. Comunque, ho voluto semplicemente fare una precisazione. Invito, quindi, i colleghi ad approvare il testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento: nel caso in cui ciò non fosse possibile, presenterei una proposta di modifica tendente ad eliminare ogni ulteriore perplessità.

BUFFONE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La questione sollevata nella precedente seduta era già stata affidata, dalla Commissione

affari costituzionali del Senato, all'esame di tre eminenti giuristi: pertanto, il Governo non opporrebbe alcuna eccezione all'approvazione del testo inviato dall'altro ramo del Parlamento. Nel caso in cui i membri di questa Commissione fossero invece di diverso avviso, allora il Governo proporrebbe di sostituire l'articolo unico della proposta di legge con il seguente: « Coloro che dal 1° giugno 1965 alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato almeno cinque anni di lodevole effettivo servizio come Commissari di leva possono, a loro domanda, ed anche in soprannumero, essere riammessi o mantenuti in servizio, con anzianità dalla data di inizio di detto servizio ». Questa formulazione eviterebbe quindi qualsiasi riferimento al vecchio concorso e potrebbe contemperare le diverse esigenze emerse dalla discussione.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Accetto la formulazione dell'articolo unico proposta dal Governo.

CONCAS. Il nostro gruppo non ha alcuna obiezione da sollevare in merito.

VETERE. Anche il nostro gruppo accetta l'emendamento proposto dal sottosegretario Buffone a nome del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La Camera aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

I funzionari della carriera direttiva dei commissari di leva del Ministero della difesa, dichiarati vincitori del concorso per titoli indetto con decreto ministeriale 1° marzo 1962 e che abbiano espletato lodevole servizio per almeno cinque anni possono, nel caso in cui siano cessati o dovessero cessare dall'impiego in conseguenza di decisione giurisdizionale che annulli la graduatoria di detto concorso, essere riammessi o mantenuti in servizio con provvedimento del Ministero della difesa, anche in soprannumero dei posti previsti dall'organico, salvo successivi riassorbimenti e ferma restando, a tutti gli effetti, l'anzianità, assoluta e relativa, maturata.

Il Senato ha così modificato l'articolo, che nel suo testo è diventato articolo unico, in seguito alla soppressione dell'articolo 2:

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato almeno 5 anni di lodevole servizio di fatto come

Commissari di leva possono, a loro domanda ed anche in soprannumero, essere riammessi o mantenuti in servizio, con anzianità dalla data di inizio di detto servizio di fatto.

L'onorevole Buffone a nome del Governo propone il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo unico del testo del Senato con il seguente:

« Coloro che dal 1° giugno 1965 alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato almeno cinque anni di lodevole effettivo servizio come Commissari di leva possono, a loro domanda, ed anche in soprannumero, essere riammessi o mantenuti in servizio, con anzianità dalla data di inizio di detto servizio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

« La presente legge ha efficacia dal 31 ottobre 1972 ».

Il Senato lo ha soppresso. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 2.

(È respinto).

S'intende pertanto accolta la soppressione dell'articolo 2 operata dal Senato.

La proposta di legge sarà votata immediatamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione. Proposta di legge Vaghi, Cocco Maria, Sangalli: « Norme per la sistemazione di personale che ha esercitato funzioni di Commissario di leva » *(Modificata dalla IV Commissione permanente del Senato) (592-B):*

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 24 |
| Maggioranza | 13 |
| Voti favorevoli | 21 |
| Voti contrari | 3 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Baldassi, Bianchi Fortunato, Bressani, Bucciarelli Ducci, Caruso, Cataldo, Codacci Pisanelli, Concas, Fontana, Fracchia, Ianniello, Lucifredi, Magnani Noya Maria, Malagugini, Monti Renato, Nucci, Olivi, Pazzaglia, Restivo, Riccio Stefano, Salizzoni, Sandomenico, Vecchiarelli e Vetere.

La seduta termina alle 11,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO